

**Eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021,
nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese.**

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 235 dell'1 ottobre 2021 è stata pubblicata l'Ordinanza n. 798 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile in merito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire nei giorni dal 3 Luglio all'8 agosto 2021 nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese.

In base a tale ordinanza **i soggetti titolari di mutui** relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, **previa presentazione di autocertificazione** del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, **una sospensione delle rate** dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Contenuti dell'iniziativa:

- a) "ambito di applicazione":** mutui e finanziamenti relativi ad immobili sgomberati, oppure relativi alla gestione di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici;
- b) "modalità di accesso":** su richiesta del titolare, accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) "sospensione":** della quota capitale o dell'intera rata, su opzione del cliente;
- d) "periodo di sospensione":** per un massimo di 12 mesi dalla data della richiesta, fino all'emanazione del provvedimento di agibilità o abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza;
- e) "costi dei pagamenti sospesi":** senza costi aggiuntivi, come da Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

I clienti interessati potranno esercitare la facoltà di sospensione inoltrando le richieste entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso.